

C.M. 23 marzo 1995, n. 99, prot. n. 3192/LM.- (M.P.I. Gabinetto) Art. 33 legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Applicazione dei permessi previsti dai commi 2 e 3 al personale di cui al Comma 6.

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia della Nota 21 gennaio 1995, prot. n. 579 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - interpellata da questo Ministero in ordine alla questione indicata in oggetto, ha espresso il proprio parere al riguardo.

Il Capo di Gabinetto

Nota 21 gennaio 1995, prot. n. 579.- (Pres. Cons. Min. - Dip. Funz. Pubb.- Uff. P.P.A./ROM/CC) Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 6 - Quesito.

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Ministero con nota n. 4130/E 2 del 14 dicembre 1994, concernente le modalità di applicazione dell'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

Al riguardo si comunica che, ad avviso di questo Dipartimento, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata nel senso che al lavoratore handicappato in situazione di gravità spettano alternativamente o il beneficio di cui al comma 2 dello stesso articolo (due ore di permesso giornaliero retribuito) oppure quello stabilito dal successivo comma 3 (tre giorni di permesso mensile retribuito).

Nella predetta disposizione non si parla, infatti, di cumulabilità di tali benefici, i quali sono peraltro tra loro incompatibili, come può dedursi da una attenta lettura dei richiamati commi 2 e 3.

Il beneficio previsto dal comma 2 compete invero al genitore del bambino handicappato di età inferiore a tre anni, mentre i tre giorni di permesso competono al genitore del bambino di età superiore ai tre anni oppure ai familiari della persona maggiorenne handicappata grave.

o Il Direttore dell'Ufficio